

Sedi operative

Cremona (CR) 26100 - Viale Trento e Trieste, 38 - Tel. 0372 4181 - Fax 0372 412720
Darfo Boario Terme (BS) 25047 - Via Agostino Bonara, 18 - Tel. 0364 538117 - Fax 0364 538125
Lodi (LO) 26900 - Strada Vecchia Cremonese - Tel. 0371 45021 - Fax 0371 432626
Rodengo Saiano (BS) 25050 - Strada Vicinale di Borbone SNC - Tel. 030 6813403 - Fax 030 6812518
www.linea-green.it - info@linea-green.it - protocollo@pec.linea-green.it

da citare nella risposta

n.	Sigla	data
481	QSA/MC	25.05.2020

Spett.le

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

c.a. Egregio Signor Direttore

dott. Giovanmaria Tognazzi

c.a. Responsabile del Procedimento

D.ssa Loredana Massi

ambiente@pec.provincia.bs.it

Spett.le

COMUNE DI RODENGO SAIANOprotocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it

Spett.le

A.R.P.A. – Dipartimento di Bresciadipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RODENGO SAIANO (BS) – AUTORIZZAZIONE N. 532 DEL 20/02/2020 E S.M.I. - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DIFFIDA DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 13, LETT. A), D.LGS. N. 152/2006 – MEMORIE SCRITTE AI SENSI DELL'ART. 10, LEGGE N. 241/1990 E RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE.

Rif. Vs.protocollo n° 70059/2020 del 15-05-2020.

Il sottoscritto Paolo Baldini (C.F. BLDPLA71D24B157S), nella sua qualità di responsabile dell'installazione e procuratore speciale pro tempore di Linea Green S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "Linea Green" o la "Società"), con riferimento alla vostra comunicazione prot. n. 70059 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto l'installazione, autorizzata con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 532 del 22/02/2012 e s.m.i., ubicata in strada Vicinale di Borbone, Rodengo Saiano (BS), con la presente rappresenta quanto segue.

Premesso che

- a. con la comunicazione di cui all'oggetto, prot. n. 70059 del 15/05/2020, Codesta Spettabile Provincia ha avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, il procedimento di diffida di cui all'art. 208, comma 13, lett. a), d. lgs. 152/2006 in relazione a presunte inottemperanze dell'autorizzazione unica rilasciata a Linea Green s.p.a. con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 532 del 22/02/2012 e s.m.i. (l'"Autorizzazione"), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (nel seguito, anche solo la "Comunicazione")

riscontrate da ARPA in occasione del sopralluogo effettuato in data 12/02/2020;

- b. la Relazione datata 27/04/2020 redatta da ARPA all'esito del sopralluogo predetto e trasmessa alla scrivente in data 11/05/2020 riporta, in particolare, che:

- i. *"La presenza di frammenti di pannelli in fibra di legno gergalmente chiamati "legno truciolare", all'interno del cumulo di cippato prodotto dalla ditta, conferma la presenza di prodotti costituiti con tale tipologia di materiale all'interno dei rifiuti alimentati in testa all'impianto"*
- ii. *"considerato la prescrizione dell'AD 532 del 20/02/2012 [punto 1.5, omissis] la ditta deve effettuare la separazione di tale frazione legnosa (accoppiato incollato, truciolare prodotti semilavorati del legno ..ecc.) dalla biomassa legnosa, classificarla e smaltirla come rifiuto (EER 19.12.06* legno contenente sostanze pericolose)"*
- iii. *"Relativamente alla qualità della biomassa presente, è stata fatta una disamina visiva e qualitativa della tipologia di materia prima presente, notando che all'interno dei mucchi erano presenti molteplici pezzi di legno incollato, dei derivati del legno quali truciolati, compensati, mediodensi. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la biomassa legnosa non abbia totalmente le caratteristiche di biomassa vergine e che quindi non sia rispondente a quanto indicato nell'atto autorizzativo"*

concludendo, quindi, come segue:

- iv. *"Secondo quanto indicato nell'atto autorizzativo l'impianto deve essere alimentato da biomassa legnosa proveniente per la sua totalità da impianti autorizzati alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e rispondente alla norma UNI EN 14961-1 2010 Biocombustibili solidi - specifiche e classificazione del combustibile - (sostituita dalla norma UNI EN 17225-1 2014) e successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché, biomassa legnosa vergine prodotta da coltivazioni dedicate e proveniente da aziende agricole. **Alla luce di quanto rilevato durante il sopralluogo ed esposto nella relazione finale di visita ispettiva, appare evidente che la biomassa legnosa non abbia totalmente le caratteristiche di biomassa vergine (presenza legno accoppiato, incollato truciolare ecc) e che quindi non sia rispondente a quanto indicato nell'atto autorizzativo, anche in relazione della prescrizione 1.5 dell'AD 532 del 20/02/2012"***
- c. il paragrafo dell'Autorizzazione che ARPA assume violato - vale a dire il punto 1.5 della Sezione B, recante "attività di trattamento rifiuti per la produzione di biomassa legnosa secondo la norma UNI EN 14961-1:2010 (sostituita dalla norma UNI EN 17225-1:2014) e s.m.i. per avvio a recupero energetico" - riporta che *"I rifiuti indicati in tabella 2 sono lavorati nelle apposite aree individuate sulla planimetria allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante; sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva, selezione del materiale cernita per la eliminazione di sostanze estranee ed impurezze, triturati e deferrizzati. Dalla selezione preliminare del rifiuto con cernita per la eliminazione di sostanze estranee ed impurezze, prima della fase di triturazione si può separare una frazione da avviare al compostaggio"*;
- d. alle attività di cernita descritte seguono le ulteriori operazioni di recupero R3 necessarie per la produzione di un combustibile solido conforme all'utilizzo presso la Centrale a biomasse ubicata sul medesimo sito dell'installazione in oggetto (conformità che l'Allegato

A all'Atto Dirigenziale n. 6482 del 16/12/2016 di modifica dell'Autorizzazione individua nell'aderenza alla norma UNI-EN-ISO 17225-1);

- e. in proposito, l'Autorizzazione unica n. 332 del 02/02/2012, rilasciata ai sensi dell'art. 12, d.lgs 387/2003 e s.m.i. ai fini dell'esercizio della Centrale predetta, stabilisce, al Punto 9, che *"nell'impianto è consentito esclusivamente l'utilizzo della biomassa legnosa proveniente da impianti autorizzati alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e rispondente alla norma UNI EN 14961-1:2010 Biocombustibili solidi – specifiche e classificazione del combustibile (sostituita dalla norma UNI EN 17225-1:2014) e successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché della biomassa legnosa vergine prodotta da coltivazioni dedicate e proveniente da aziende agricole, precisando che nell'impianto non sono in ogni caso utilizzabili materiali qualificabili giuridicamente come rifiuti"*;

Considerato che

- f. il punto 1.5 dell'Autorizzazione – inserito, peraltro, non nel quadro prescrittivo, ma nel quadro descrittivo, alla Sezione B – Rifiuti "Descrizione delle operazioni e dell'impianto" dell'Autorizzazione – si limita ad illustrare genericamente le diverse operazioni effettuate sui rifiuti, già oggetto di selezione preliminare all'ingresso in impianto e, quindi, destinati alla linea di produzione di biomassa combustibile ma non individua – né tantomeno prescrive – in maniera analitica né la tipologia specifica di operazioni di selezione e cernita da effettuarsi, né la natura delle sostanze estranee ed impurezze che, in questa fase del ciclo produttivo, devono essere eliminate dai rifiuti;
- g. il riferimento alla necessaria eliminazione di sostanze estranee ed impurezze si riferisce, dunque, evidentemente alla mera esigenza di assicurare che, tra i rifiuti avviati alla produzione di biomassa, non vi siano materiali non costituiti da matrice legnosa che possano influire negativamente sulla efficacia del processo di recupero (ad es. oggetti metallici, plastici, vetrosi, etc.);
- h. va del resto ricordato che i rifiuti in questione, destinati alla produzione di biomassa combustibile, sono già assoggettati alle specifiche indagini analitiche prescritte ai fini dell'accettazione in impianto (v. prescrizione di cui al punto 2.3 dell'Autorizzazione) e volte proprio ad accertare l'eventuale presenza, nel rifiuto in ingresso, di sostanze pericolose incompatibili con la produzione di biomassa combustibile conforme alla norma tecnica; ARPA ha potuto verificare come conformi le analisi periodiche effettuate dal Gestore per la verifica della corretta classificazione dei rifiuti in accettazione con codice EER 191207; diversamente da quanto ritenuto da ARPA (v. lett. **b**), punto **ii**) delle **premesse**), solo nella fase di accettazione in impianto, il Gestore è tenuto alla verifica di non pericolosità di questo codice di rifiuto;
- i. fatto salvo quanto esposto alla lett. **h**) che precede, l'Autorizzazione non stabilisce alcun divieto di ritirare ed assoggettare a recupero rifiuti a matrice legnosa che abbiano subito trattamenti chimici o derivino da cicli di consumo, ivi incluso il cd. "legno triturato" o "truciolare" al quale si rivolgono alcune delle obiezioni di ARPA (v. lett. **b**), punti **i**) e **iii**) delle **premesse**): lo suggerisce la natura stessa dei rifiuti a matrice legnosa che, secondo la Tabella 2 del punto 1.5 dell'Autorizzazione e la Tabella 1.6.b dell'Allegato A all'Atto Dirigenziale n. 6482 del 16/12/2016, possono essere destinati alla produzione di biomassa combustibile;
- j. come accennato, le operazioni di selezione descritte al citato punto 1.5 sono finalizzate proprio ad eliminare da questa tipologia di rifiuti materiali estranei quali residui di metallo

- ed altre frazioni che possano compromettere le successive operazioni di recupero, e sono effettuate diligentemente dal Gestore come verificato dal registro dei rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento;
- k. diversamente da quanto sembra avere inteso ARPA, le operazioni di selezione descritte al citato punto 1.5 vengono condotte sui rifiuti collocati presso le aree B e D dell'installazione in oggetto, sicché tali aree stoccano rifiuti, non ancora trattati; all'esito del trattamento i rifiuti vengono collocati nell'area C, distinti per lotti, dove vengono assoggettati alle verifiche di conformità;
 - l. va inoltre considerato che, ai fini dell'utilizzo del biocombustibile solido prodotto ai sensi dell'art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 presso l'installazione in oggetto, le operazioni di messa in riserva, selezione, cernita e triturazione condotte devono attenersi, oltreché all'Autorizzazione (della cui portata prescrittiva si è detto), anche alla norma UNI-EN-ISO 14961-1 2010 (oggi UNI-EN-ISO 17225-1), la quale consente la produzione di biocombustibile solido cippato a partire da legno trattato chimicamente e/o derivante da cicli di consumo (quali ad es. residui derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobilio - legno incollato, verniciato, rivestito, laccato, etc. -, pallet, casse per trasporto, scatole, imballaggi in legno, bobine per cavi, legname da costruzione), purché siano rispettate le verifiche di conformità, che fanno riferimento esclusivamente alla stessa norma UNI EN 17225-1, a cui si aggiunge la specifica norma UNI EN 17225-4 per il cippato;
 - m. ebbene, le verifiche di conformità condotte sui lotti di cippato prodotti depositati nell'area C non hanno rilevato non conformità, come da rapporti di analisi che sono a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - n. se ne desume che le attività di selezione e cernita condotte sui rifiuti a matrice legnosa come descritte al punto 1.5 citato sono efficaci ed idonee a determinare la produzione di cippato conforme alla norma tecnica ed idoneo all'utilizzo presso la Centrale a biomasse;
 - o. alla luce di quanto sopra considerato, non appare ravvisabile nella fattispecie alcuna violazione delle prescrizioni impartite al Gestore dell'installazione in oggetto con l'Autorizzazione né, in generale, appare ravvisabile alcuna incongruenza tra le procedure operative concretamente poste in essere e quanto complessivamente autorizzato.

Tutto ciò premesso e considerato, e rammentato altresì che, ai sensi dell'art. 10, legge n. 241/1990, le Amministrazioni evocate nel procedimento amministrativo in parola, per quanto di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di valutare le memorie scritte presentate dai soggetti interessati, Linea Green S.p.A.,

chiede

che Codesta Spettabile Provincia,

- a) accertata l'insussistenza di qualsivoglia situazione di inottemperanza dell'Autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 532 del 22/02/2012 e s.m.i. per le ragioni di cui in narrativa, voglia sollecitamente archiviare il procedimento di diffida avviato ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. a), d. lgs. 152/2006, tralasciando l'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento di natura prescrittiva o sanzionatoria,
- b) in via subordinata, voglia ravvisare nella presunta e, come detto, insussistente inottemperanza riscontrata da ARPA un mero punto di miglioramento da raccomandarsi al Gestore e disporre, quindi, l'avvio di un confronto tecnico con l'Ente di controllo volto a individuare i possibili contenuti di una procedura operativa condivisa, anche con riferimento alla norma tecnica UNI EN

17225, dove le attività di selezione effettuate sui rifiuti destinati alla produzione di biomassa combustibile potranno essere ulteriormente precisate, così come già suggerito, del resto, al paragrafo 3.1 della Relazione di ARPA (secondo punto di miglioramento proposto).

Con riserva di ogni eventuale ed ulteriore osservazione e/o deduzione nei modi e nei termini di legge.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE IMPIANTO DI RODENGO SAIANO

(Paolo Baldini)

LINEA GREEN S.p.a.
unità locale
Rodengo Saiano (BS)

